

11 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

11.1 Situazione iniziale

In seguito alla revisione della LFE del 19 giugno 2020 (RU **2020** 5749), il 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha emanato la nuova OIBDTA (RU **2021** 751, RS 916.404.1). La crescente digitalizzazione richiede ora un piccolo adeguamento dei diritti di accesso ai dati della BDTA.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

In analogia alla prassi attuale, la persona che ha trasmesso dati alla BDTA può chiedere al supporto di Identitas che vengano rettificati senza dover fornire un certificato d'accompagnamento. L'inoltro di un certificato d'accompagnamento è invece richiesto come condizione per rettificare dati trasmessi da terzi.

L'ottenimento di dati dalla BDTA non deve essere una prerogativa solo delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi di sanità animale. Anche altre persone fisiche e giuridiche devono poter utilizzarli. In ogni caso, tuttavia, è essenziale che il soggetto a cui si riferiscono i dati dia esplicitamente il suo consenso.

11.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25

Nel capoverso 3 è stralciata la parte «entro un anno dalla morte dell'animale». Nella pratica dopo questo termine solo raramente si chiede una rettifica dei dati. Non c'è alcun motivo oggettivo per esigere che una rettifica sia effettuata entro un determinato termine. Inoltre, per Identitas AG la verifica del rispetto di tale termine è dispendiosa. Per le richieste telefoniche di rettifica dei dati, Identitas AG verifica l'identità del richiedente sulla base di due attributi (p.es. n. Agate e n. di telefono).

Il vigente capoverso 4 non fa distinzioni tra la rettifica di notifiche fatte in prima persona e la rettifica di notifiche di terzi. Poiché l'articolo 25 OIBDTA negli altri capoversi non menziona la rettifica di notifiche di terzi, nell'interpretazione del capoverso 4 si può partire dal presupposto che anch'esso sia applicabile solo per le notifiche fatte in prima persona e non per quelle di terzi. Di conseguenza un detentore di animali non potrebbe chiedere la rettifica di notifiche di terzi (eccetto nel caso in cui si tratti di un «terzo incaricato» in virtù dell'art. 23 OIBDTA).

Allo stesso tempo non è sempre opportuno che venga utilizzato un certificato d'accompagnamento come «prova» dell'esattezza della notifica rettificata. Conformemente al capoverso 4 vigente, va inoltrato un certificato d'accompagnamento per la rettifica di notifiche di entrata (rimando all'allegato 1 n. 1 lett. c, n. 2 lett. c nonché n. 3 lett. b), di uscita (rimando all'allegato 1 n. 1 lett. d nonché n. 2 lett. d) e di macellazione (rimando all'allegato 1 n. 1 lett. e, n. 2 lett. e nonché n. 3 lett. c). Tuttavia, con un certificato d'accompagnamento di fatto può essere comprovata solo l'uscita da un'azienda detentrica di animali di provenienza e non l'entrata nell'azienda detentrica di animali successiva o la conseguente macellazione, poiché è possibile che l'animale, a insaputa dell'estensore del certificato d'accompagnamento, sia stato spostato in un'azienda detentrica di animali intermedia. Inoltre vi è il pericolo che per rettificare le proprie notifiche alcuni detentori di animali riscrivano un certificato d'accompagnamento adeguato, ma non necessariamente corrispondente alla realtà, affinché la storia dell'animale venga corretta dal supporto di Identitas. Una storia dell'animale con stato «OK» ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 è il presupposto per il versamento del contributo per l'eliminazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407).

Per tali motivi, le disposizioni del vigente capoverso 4 sono difficilmente attuabili nella pratica e pertanto oggi non vengono applicate in fase di rettifica delle notifiche fatte in prima persona. Parallelamente, il supporto BDTA accetta rettifiche di notifiche di uscita da parte di terzi, a condizione che queste possano essere comprovate mediante un certificato d'accompagnamento compilato dalla persona che effettua la notifica.

A favore di un adeguamento della prassi all'ordinanza, ovvero per la rettifica di dati forniti in prima persona a partire da una notifica di entrata, di uscita o di macellazione la persona che effettua la notifica deve in ogni caso inoltrare un certificato d'accompagnamento e non sono possibili rettifiche di dati di terzi, vi sono i seguenti argomenti:

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

- a. diminuisce l'attrattiva a fornire dati di dubbia natura allo scopo di rettificare la storia dell'animale in modo che possano venir versati contributi per l'eliminazione e pagamenti diretti riferiti all'animale, ciò che corrisponde agli obiettivi primari del controllo del traffico degli animali e della tracciabilità; e
- b. le rettifiche di notifiche fatte in prima persona restano possibili, devono però essere comprovate.

D'altro canto, a favore di un adeguamento dell'ordinanza alla prassi, ovvero la persona che effettua la notifica può chiedere la rettifica dei dati che ha trasmesso senza inoltrare un certificato d'accompagnamento, mentre la rettifica di notifiche di uscita da parte di terzi sono possibili solo inoltrando un certificato d'accompagnamento, vi sono i seguenti argomenti:

- a. l'intero sistema del controllo del traffico di animali si basa sul principio dell'autodichiarazione; pertanto la persona che effettua la notifica deve semplicemente poter rettificare i propri dati;
- b. per la rettifica dei propri dati non si fanno differenze a livello di applicazione tra le notifiche di nascita, di importazione e di esportazione (prova con certificato d'accompagnamento impossibile) e le notifiche di entrata, di uscita e di macellazione (prova con certificato d'accompagnamento non necessaria);
- c. sgravio a livello di supporto;
- d. nessun inasprimento rispetto alla prassi attuale; un divieto generale di rettifiche a notifiche di terzi potrebbe innescare reazioni difficilmente prevedibili a livello di detentori di animali e delle rispettive organizzazioni.

Si propone di modificare l'OIBDTA allineandola alla prassi attuale, ovvero **senza** certificato d'accompagnamento per la rettifica dei propri dati e **con** certificato d'accompagnamento per la rettifica di notifiche di uscita da parte di terzi.

Articolo 33

Del vigente articolo 33 viene mantenuto il capoverso 1 lettera a. Allo stesso tempo viene precisato quali dati personali si intendono. Le altre disposizioni sono riprese nel nuovo articolo 38b.

Articolo 35

L'articolo 35 è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 38a per i seguenti motivi.

- Il capoverso 1 consente la trasmissione di dati BDTA senza il consenso del detentore di animali. Nella pratica, tuttavia, Identitas AG esige comunque un consenso per trasmettere dati di cui al capoverso 1.
- L'articolo 35 lascia presupporre che Identitas AG metta a disposizione due diversi pacchetti di dati. Il primo ai sensi del capoverso 1 (dati in virtù delle lett. a-g) e il secondo conformemente al capoverso 2 (altri dati). Ma questo non è il caso nella pratica. Previo consenso del detentore di animali, le organizzazioni ricevono i dati di cui ai capoversi 1 e 2 per ogni specie animale. Dal profilo giuridico la questione è delicata, poiché nell'ambito della legislazione in materia di protezione dei dati possono essere ottenuti solo i dati effettivamente necessari (proporzionalità del trattamento dei dati). Non è chiaro se tutti i dati siano realmente necessari in ogni caso.
- Nell'ambito del capoverso 1, le organizzazioni di allevamento riconosciute gestiscono autonomamente l'elenco dei loro affiliati. All'atto dell'adesione, con l'accettazione degli statuti o del regolamento sul libro genealogico, gli affiliati acconsentono alla condivisione dei dati (p.es.: swissherdbook, Braunvieh Schweiz). Anche se tale condivisione dei dati può essere annullata mediante un'indicazione in tal senso negli statuti sulla pagina Internet della BDTA, la questione è problematica dal profilo giuridico. Nel caso delle altre organizzazioni (cosiddette «organizzazioni di affiliati», come peraltro è designata Identitas AG), invece, il detentore di animali deve inserire personalmente in maniera attiva una spunta nella BDTA a conferma della sua affiliazione dopo aver effettuato l'accesso ad Agate.
- L'articolo 35 si focalizza sulle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché sui servizi di sanità animale. Non c'è tuttavia alcun motivo per limitare la cerchia dei destinatari dei dati, se conformemente alla LPD¹ il detentore di animali ha dato il suo consenso specifico alla trasmissione dei dati a un destinatario ben preciso, definendo quindi quali dati vengono trasmessi a quali scopi a quali destinatari. Inoltre in questo contesto vi è palesemente

¹ LPD; legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati ([RS 235.1](#))

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

senz'altro l'interesse da parte dei soggetti coinvolti a poter trasmettere anche ad altri destinatari i dati citati all'articolo 35.

- La disposizione di cui al capoverso 1 lettera d (numeri d'identificazione sulle marche auricolari che sono state fornite da Identitas AG agli affiliati dell'organizzazione interessata) non viene ripresa nel nuovo articolo 38a. Inizialmente questa era stata introdotta affinché le organizzazioni di allevamento di ovini e caprini potessero stabilire se il numero d'identificazione era plausibile. Da quando le nascite di ovini e caprini devono venir notificate alla BDTA, questa procedura avviene automaticamente nella banca dati. Le organizzazioni di allevamento di ovini e caprini pertanto non necessitano più di queste informazioni.

L'attuazione delle modifiche proposte richiede interventi sostanziali nel sistema d'informazione della BDTA. Secondo i piani attuali di Identitas AG, questi saranno effettuati nel quadro del rinnovo del sistema d'informazione verso fine 2025. Pertanto questo articolo viene abrogato soltanto con effetto al 1° gennaio 2026 e sostituito dall'articolo 38a.

Articolo 36

In tutta l'ordinanza si utilizza l'espressione «numero d'identificazione» tranne nell'articolo 36, dove figura, come sinonimo, il termine «numero d'identità». Sostituendo «numero d'identità» con «numero d'identificazione» si uniforma la terminologia. Allo stesso fine, nell'articolo 36 viene impiegata la formulazione «un elenco dei numeri d'identificazione degli animali che sono tenuti nell'azienda detentrica di animali» come negli articoli 35 (che viene abrogato) e 38a (che sostituisce l'art. 35) nonché nell'allegato 2 numero 5.

Articolo 38a

Questo articolo sostituisce il vigente articolo 35. Di seguito vengono commentate le rispettive disposizioni.

- La cerchia dei destinatari dei dati non è definita. Di primaria importanza non è il destinatario dei dati, bensì il consenso giuridicamente valido della persona interessata alla trasmissione di determinati dati a destinatari ben precisi per uno scopo specifico nonché il rispetto della proporzionalità del trattamento dei dati.
- La prassi oltremodo diffusa del consenso derivante dall'approvazione degli statuti di organizzazioni di allevamento riconosciute² non soddisfa più le esigenze attuali in quanto il vincolo tra consenso e affiliazione è problematico dal profilo della protezione dei dati (volontarietà del consenso discutibile, nessuna revoca del consenso senza perdita dello stato di affiliato). Il consenso una tantum deve essere dato in ogni caso attivamente ed esplicitamente dalla persona interessata e deve poter anche essere revocato.
- Il destinatario dei dati deve indicare e motivare in anticipo quali dati intende ricevere e a quale scopo. Queste informazioni devono essere chiaramente visibili nel consenso alla trasmissione dei dati.
- Il destinatario dei dati definisce la combinazione di dati (pacchetto di dati) a cui è interessato in base alle sue reali esigenze. Il soggetto a cui si riferiscono i dati può accettare o rifiutare la trasmissione di questa combinazione di dati predefinita. In tal modo si può evitare che i destinatari dei dati che fanno affidamento su dati omogenei, ricevano dai soggetti a cui si riferiscono i dati pacchetti di dati differenti.
- Se in un secondo tempo un destinatario desidera ulteriori dati, deve ottenere un consenso (anche) per questi. Ciò può implicare che il soggetto a cui si riferiscono i dati debba confermare nuovamente la condivisione dei dati se il destinatario integra il pacchetto originario con nuovi dati.
- Il soggetto a cui si riferiscono i dati può informarsi in maniera trasparente su quali dati, da quali destinatari, a quali scopi e in quale periodo (da – a) possono essere ottenuti.
- Il consenso del soggetto a cui si riferiscono i dati alla condivisione con i destinatari è valido fino alla revoca. Ciò vuol dire che un pacchetto di dati può essere ottenuto senza limitazioni e con le più recenti informazioni fino alla revoca del consenso da parte del soggetto a cui si riferiscono i dati.
- Per la trasmissione dei dati concernenti il detentore di animali è necessario il consenso dell'attuale detentore di animali. Se in un'azienda detentrica di animali cambia il detentore di animali, decadono tutti i consensi del detentore di animali precedente.

² cfr. [Spiegazioni all'articolo 35 nell'introduzione dell'OIBDTA](#)

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

- I dati concernenti il detentore di animali sono:
 1. nome (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
 2. indirizzo (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
 3. numero d'identificazione cantonale (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
 4. numero di telefono (OIBDTA art. 13 cpv. 1 lett. a e art. 14 cpv. 1 lett. b),
 5. indirizzo e-mail (OIBDTA art. 14 cpv. 1 lett. c),
 6. lingua di corrispondenza (OIBDTA art. 13 cpv. 1 lett. a e art. 14 cpv. 1 lett. b).
- I dati concernenti l'azienda detentrica di animali sono:
 1. numero BDTA (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),
 2. ubicazione (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),
 3. coordinate geografiche (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),
 4. numero del Comune (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),
 5. numero d'identificazione cantonale (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. c),
 6. tipo di utilizzazione, se definito (OIBDTA art. 13 cpv. 2),
 7. tipo di azienda detentrica di animali secondo l'articolo 6 lettera o OFE (OIBDTA art. 35 cpv. 1 lett. a),
- Previo consenso dell'attuale detentore di animali, in virtù dell'articolo 38a capoverso 1 lettera c può inoltre essere trasmesso il numero d'identificazione degli animali dell'azienda detentrica di animali. Conoscendo il numero d'identificazione, il destinatario dei dati può, conformemente all'articolo 38b capoverso 2, consultare e utilizzare i dati dell'animale corrispondente, anche dopo che questo ha lasciato l'azienda del detentore di animali che ha dato il consenso.
- Come finora, per ottenere il numero d'identificazione di un animale, oltre al consenso in virtù dell'articolo 38a capoverso 1 lettera c numero 1, vi sono altri modi (p.es. certificato d'accompagnamento, marca auricolare dell'animale, certificato di allevamento). Il numero d'identificazione è utilizzato come chiave per la consultazione dei dati conformemente all'articolo 38b. La revoca della condivisione dei dati secondo l'articolo 38a pertanto non comporta necessariamente che i dati di cui all'articolo 38b non possano più essere consultati da un precedente destinatario in particolare se il destinatario ha conservato il numero d'identificazione ottenuto.
- Per i suini il numero d'identificazione non è associato ad altre informazioni, poiché, tra le altre cose, le nascite dei suinetti non devono essere notificate alla BDTA. Per queste specie di animali vanno notificati solo le importazioni, le entrate e la macellazione a livello di gruppo. Il detentore di animali può pertanto condividere soltanto queste informazioni. Per i suini non vi è alcun elenco dei numeri d'identificazione degli animali che sono tenuti nell'azienda detentrica di animali.
- Per gli equidi il consenso alla trasmissione di dati spetta al proprietario e non al detentore di animali. Con il cambio di proprietario dell'equide decadono tutti i consensi del proprietario precedente. Il consenso è valido sempre per singoli animali e non per tutto l'effettivo com'è il caso per gli animali a unghia fessa. Previo consenso possono essere trasmessi tutti i dati notificati in virtù dell'allegato 1 numero 4 OIBDTA (= dati dell'animale).
- Il consenso alla trasmissione di dati a terzi può essere revocato in qualsiasi momento. La trasmissione di dati già ottenuti però non può essere annullata. Pertanto il destinatario dei dati non è tenuto a eliminare i dati già ottenuti. Non si può evitare che i numeri d'identità ottenuti siano utilizzati anche dopo la revoca del consenso come chiave per la consultazione dei dati di cui all'articolo 38b.
- In base a una sentenza del Tribunale amministrativo federale³, i dati concernenti il peso alla macellazione sono trasmessi in maniera restrittiva e, come finora, solo a fini zootecnici o di ricerca scientifica.

L'attuazione delle modifiche proposte richiede interventi sostanziali nel sistema d'informazione della BDTA. Secondo i piani attuali di Identitas AG, questi saranno svolti nel quadro del rinnovo del sistema d'informazione verso fine 2025. Pertanto questo articolo entra in vigore soltanto con effetto al 1° gennaio 2026 in sostituzione dell'articolo 35.

Articolo 38b

³ Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-715/2020 del 25 novembre 2020

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Vengono riprese le principali disposizioni del vigente articolo 33. A questo proposito vengono fornite le seguenti spiegazioni.

- Chi conosce il numero BDTA di un'azienda detentrica di animali oppure il numero d'identificazione o il numero di microchip di un animale, può ottenere dati generali concernenti tale azienda detentrica o l'animale. Questa chiave (n. BDTA dell'azienda detentrica di animali oppure numero d'identificazione o numero di microchip dell'animale) può essere ottenuta in base a quanto disciplinato all'articolo 38a o in altro modo. Questo generale diritto di consultazione dei dati sulle singole aziende detentriche di animali e sugli animali, presente dall'istituzione della BDTA, mira a garantire trasparenza nella catena alimentare e a creare fiducia nei dati della BDTA.
- Per la trasmissione dell'appartenenza territoriale e dello stato BVD di aziende detentriche di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti non è necessario alcun consenso dei detentori di animali. Queste informazioni sono d'interesse generale e disponibili per chiunque (come nel vigente art. 33 cpv. 1 lett. b OIBDTA).
- La maggioranza dei dati sugli animali delle specie bovina, ovina e caprina fa parte della storia dell'animale o delle informazioni dettagliate conformemente all'articolo 11 OIBDTA. Tali dati sono liberamente disponibili per chiunque conosca il numero d'identificazione dell'animale. Il destinatario dei dati può ottenere il numero d'identificazione degli animali
 1. con il consenso di un detentore di animali (cfr. art. 38a cpv. 1 lett. c) oppure
 2. in un altro modo (p.es. sulla base di una marca auricolare oppure consultando un certificato d'accompagnamento o un certificato di allevamento).
- I dati su animali delle specie bovina, ovina e caprina (dall'all. 1 n. 1 e 2 OIBDTA) che non rientrano né nella storia dell'animale né nelle informazioni dettagliate sono i seguenti:
 1. Paese di provenienza e numero d'identificazione nel Paese di provenienza all'importazione
 2. tipo di uscita
 3. Paese di destinazione all'esportazione
 4. data a partire dalla quale si applica la modifica del tipo di utilizzazione
 5. data della notifica
 6. risultato della classificazione neutrale della qualità
 7. numero BDTA del richiedente.Questi dati possono essere trasmessi solo se il soggetto a cui si riferiscono i dati ha dato esplicitamente il suo consenso alla trasmissione di tali dati sull'animale. Per il risultato della classificazione neutrale della qualità tale soggetto sarebbe l'azienda di macellazione, mentre per il numero BDTA del richiedente sarebbe l'azienda di macellazione e/o il richiedente.
- Nel caso dei suini, per la storia dell'animale e le informazioni dettagliate non sono presenti dati nella BDTA. La conoscenza del numero d'identificazione non consente pertanto di visualizzare alcun dato.
- Conoscendo il numero d'identificazione (UELN) o il numero di microchip di un equide, chiunque può consultare nella BDTA lo scopo di utilizzo (animale da reddito o da compagnia).

Articolo 39

In relazione ai nuovi articoli 38a e 38b, si adegua il titolo dell'articolo 39. Inoltre al capoverso 1 sono effettuati degli adeguamenti linguistici. Il capoverso 2 rimane invariato.

Articolo 54

La correzione proposta a livello di terminologia concerne soltanto il testo francese.

Allegato 2 numero 5

La terminologia è uniformata con gli articoli 35, 36 e 38a. Vedasi il commento all'articolo 36.

Allegato 2 numero 6

Il numero 6 è stato introdotto nell'ordinanza con la revisione del 2022 e motivato come segue: «L'inserimento di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di

O concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

un servizio di sanità animale nella BDTA genera un onere per il gestore della BDTA in termini di adeguamento del software e di attività di comunicazione. Secondo il principio di causalità, per questo onere di 3-4 ore, alla rispettiva organizzazione viene fatturato un importo forfettario di 250 franchi». Il numero 6 rimanda direttamente al vigente articolo 35 che verrà abrogato il 1° gennaio 2026 e di conseguenza va adeguato. Ora non solo le nuove organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure un servizio di sanità animale generano un determinato onere per l'elaborazione dei dati, bensì anche una più ampia cerchia di destinatari dei dati.

11.4 Ripercussioni

11.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione diretta. Identitas AG dovrà sostenere delle spese per l'attuazione delle nuove disposizioni.

11.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

11.4.3 Economia

Ripercussioni minime. Grazie alla flessibilità della condivisione dei dati, si amplia la cerchia dei potenziali destinatari dei dati, promuovendone il molteplice utilizzo. Con l'introduzione della tassa per la registrazione come destinatario dei dati, i destinatari dei dati devono far fronte a costi supplementari. Inoltre occorre effettuare adeguamenti tecnici a livello di Identitas AG.

11.4.4 Ambiente

Ripercussioni esigue. Il consumo energetico dei server varia a seconda della prestazione che devono fornire. Se in virtù del nuovo articolo 38a più persone fisiche e giuridiche ottengono dati BDTA, aumenta anche il carico dei server e quindi il consumo energetico (in condizioni altrimenti invariate).

11.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare a quelli in relazione all'allegato 11 («Allegato veterinario») nell'ambito dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

11.6 Entrata in vigore

La maggior parte delle modifiche dell'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Poiché le nuove disposizioni sulla condivisione dei dati richiedono adeguamenti tecnici sostanziali, l'articolo 35 viene abrogato e sostituito dall'articolo 38a soltanto con effetto al 1° gennaio 2026. L'allegato 2 numero 6 viene adeguato allo stesso tempo.

11.7 Basi legali

Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE); articoli 165g^{bis}, 177 capoverso 1 nonché 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).